

(N. 1229)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1955

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, per effetto dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma, sono stati, fra l'altro, autorizzati la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 55 miliardi, in ragione di 11 miliardi all'anno a partire dal 1° gennaio 1953. Lo stesso articolo dispone che tali mutui siano garantiti dallo Stato e che, per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, sia autorizzata la concessione di contributi statali previsti dalla legge stessa e, per le altre, quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione all'importanza delle opere stesse, in misura non superiore al quattro per cento.

L'applicazione rigida di tale disposizione ha però determinato in pratica perplessità e difficoltà non superabili circa la possibilità dell'utilizzazione dei fondi ricavati dai mutui e della concessione dei contributi statali anche per il finanziamento di lavori inerenti alla costruzione di case di abitazione.

A tal riguardo è da rilevare che tali lavori — la cui particolare natura si riterrebbe non rientri tra quelli specificamente previsti e menzionati nè dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, nè dalla legge 28 febbraio 1953, n. 103, che a quella in parte come s'è detto fa richiamo — sono però spesso strettamente connessi alla necessità di provvedere alla demolizione di case di abitazione o di baracche e, comunque di manufatti di qualunque specie, abusivamente edificati o meno, i quali insistano su aree destinate appunto ad essere diversamente utilizzate per l'esecuzione di opere pubbliche di stretta competenza comunale.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non è chi non veda come l'impossibilità, da parte del Comune di provvedere diversamente alla sistemazione di quei cittadini che hanno colà la propria abitazione, paralizzi sostanzialmente e renda inattuabili molti dei piani predisposti dalla civica amministrazione per l'esecuzione di varie importanti opere pubbliche, frustrando l'applicazione delle particolari norme di legge suaccennate a favore del comune di Roma.

Il problema è indubbiamente grave e urge una sua soluzione anche in vista della mole dei lavori, tutti indifferibili, previsti dal programma predisposto dall'Amministrazione comunale in relazione non soltanto alle ben note esigenze normali della città in continuo incremento e sviluppo, ma anche in vista dei particolari compiti che in tal settore l'attendono

in vista delle Olimpiadi che avranno luogo a Roma nel 1960.

Ad evitare tale pregiudizievole ritardo e a rimuovere ogni dubbio circa la portata concreta delle disposizioni contenute nella citata legge 1953, si è predisposto l'unito disegno di legge a carattere interpretativo dell'articolo 2 della legge stessa. Provvedimento, in virtù del quale, ferme naturalmente rimanendo tutte le condizioni generali previste e sancite per la procedura delle operazioni, si chiarisce definitivamente che i mutui in questione possono essere concessi e utilizzati al fine — diretto o indiretto, ma comunque intimamente e indissolubilmente connesso — della pratica attuazione delle opere pubbliche di competenza del comune di Roma.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, devono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi che si rendessero necessari per facilitare l'esecuzione delle opere pubbliche del Comune.